

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti del processo esecutivo promosso da:

[REDACTED] contro

Sentite le parti;

Ritenuto di dover procedere alla vendita mediante delega, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c., come modificato, da ultimo, con l. 263 del 2005;

delega

l'Avv. Manuela PRUDANI con studio in Spoleto, Via Marconi n. 533, iscritto nell'elenco firmato secondo il disposto dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., a procedere alle operazioni di vendita secondo le modalità sancite dall'art. 569, comma III, c.p.c.

Il professionista delegato, in dettaglio, provvederà:

- 1) Alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma c.p.c., tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma c.p.c., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, disp. att. c.p.c.;
- 2) Agli adempimenti previsti dall'art. 570, secondo quanto prescritto dall'art. 591 bis, comma III, c.p.c. e, ove occorrenti, agli adempimenti previsti dall'art. 576, secondo comma, c.p.c.;
- 3) Alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574 c.p.c.;
- 4) Alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;
- 5) A ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- 6) Sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma c.p.c.;
- 7) Sulla istanza di assegnazione di cui all'art. 590 c.p.c.;
- 8) Alla fissazione del nuovo incanto, ovvero del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591 comma II c.p.c., ove disposto in detti ultimi sensi dal G.L., al quale resta riservato l'eventuale abbattimento del prezzo;
- 9) Alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c.;
- 10) Ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;
- 11) Alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsto per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.

conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;

- 12) Alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596 c.p.c.;
- 13) Ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

Il professionista delegato si atterrà inoltre alle disposizioni di cui all'art. 591 bis c.p.c., commi IV, V, VI, VII, e VIII, ed ultimo comma.

Nell'avviso si darà atto della facoltà di stipulare mutuo secondo l'intesa intercorsa con l'ABI, con la procedura descritta nella documentazione in possesso del medesimo delegato.

Il professionista delegato, ove sia stipulato contratto di mutuo secondo l'intesa intercorsa con l'ABI, seguirà le modalità di cui al protocollo concordato.

Il G.E. provvederà quindi ai sensi dell'art. 585, ultimo comma c.p.c.,

Dispone

che la pubblicità sia effettuata, a cura del delegato, mediante affissione all'albo di questo Tribunale e per estratto mediante pubblicazione, su almeno un quotidiano anche a diffusione solo locale, oltre che in appositi siti internet;

Che il creditore procedente provveda ad inserire la relazione dell'esperto sul sito internet appositamente individuato.

Pone a carico del medesimo creditore acconto, sulle spese da sostenere dal delegato, pari ad Euro 1.500,00-, da erogare entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Le offerte da prodursi ai sensi dell'art. 571 c.p.c., vanno presentate presso lo studio del professionista delegato, come sopra indicato.

In detto studio si procederà all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti, ed eventualmente, alle operazioni relative all'incanto.

Fissa

per il compimento delle operazioni delegate, termine sino al 31.07.2014;

Si comunichi.

Spoletto, li 21.02.2013

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Roberto LAUDENZI